Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **Roma - Sabato, 1° giugno 1935 - Anno XIII** **Numero 128**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2540, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 722.
Ricostituzione dei comuni distinti di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio Superiore, in provincia di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 804, in unico Comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti alla loro unione, ferma restando l'aggregazione, disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico.

Art. 2.

Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al reparto del patrimonio e delle attività e passività del comune di Castelluccio fra i due Comuni ricostituiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 723.
Facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire lo sviluppo del movimento automobilistico, accordando speciali facilitazioni agli automobili stranieri circolanti in Italia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È concessa al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda — Direzione generale per il turismo — la facoltà di emissione, per tramite dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (Enit), di speciali buoni per l'acquisto,

da parte degli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno, di benzina a prezzo ridotto dell'ammontare parziale della tassa di vendita di cui al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, successivamente modificato.

Art. 2.

I buoni suddetti vengono rilasciati alle frontiere, e potranno essere acquistati soltanto dagli automobilisti stranieri portatori dei buoni alberghieri istituiti dalla predetta Direzione generale per il turismo e distribuiti dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

I buoni medesimi dovranno essere sottoposti a bollatura della competente Dogana, nei modi ed alle condizioni da stabilirsi con il decreto di che al successivo art. 6.

Art. 3.

La riduzione di prezzo di cui all'art. 1 è fissata nella misura del 40 % della tassa di vendita in vigore sulla benzina, per gli automobilisti stranieri i quali, sulla scorta dei buoni alberghieri, di cui all'art. 2, si trattengano nel Regno per un periodo non superiore ai 15 giorni; e nella misura dell'80 % di detta tassa per coloro che effettueranno permanenze superiori, e comunque non oltre i 90 giorni.

Art. 4.

È istituito nel bilancio passivo del Ministero delle finanze un apposito capitolo per il rimborso alle ditte fornitrici della differenza tra il prezzo di vendita al pubblico della benzina e il prezzo ridotto di cui all'art. 3.

Art. 5.

La cessione dei buoni a chi non abbia diritto al beneficio di che all'art. 3 e l'uso dei buoni medesimi da persona diversa da quella alla quale furono rilasciati saranno puniti con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, saranno stabilite le norme per il servizio di emissione, di distribuzione e di eventuale rimborso dei buoni acquistati e non utilizzati di cui al precedente art. 1, nonchè per l'applicazione della agevolezza di cui all'art. 3.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 724.

Aumento del contingente annuo di « linters » greggi destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere in esenzione da dazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 67;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare ai nuovi bisogni dell'industria della fabbricazione del rayon col processo cupro-ammoniacale il quantitativo dei « linters » greggi destinati alla detta fabbricazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma 2° della nota alla voce 182, lettera *a*), della tariffa generale dei dazi doganali, è modificato come appresso:

« Al medesimo beneficio della esenzione da dazio con norme e condizioni analoghe, sono anche ammessi, entro i limiti di un contingente annuo di 12.000 quintali, i « linters » greggi destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 725.

Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925,

n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni e aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Nastro di ottone	Per la fabbricazione di occhielli, ganci, rivetti e bottoni. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 aprile 1936).	kg. 100	un anno
Cappelli di filo di carta	Per subire qualsiasi operazione di completamento o di foggiatura. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 aprile 1936).	illimitata	sei mesi
Glicerina greggia	Per essere raffinata e quindi impiegata nella fabbricazione di carta trasparente. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 aprile 1936).	kg. 100	sei mesi
Acido arsenioso	Per la fabbricazione di prodotti antiparassitari. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1936).	illimitata	sei mesi
Linters idrofili	Per la fabbricazione di celluloide e relativi manufatti. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936).	illimitata	sei mesi
Olio di lino	Per essere mescolato con il minio, il litargirio e la biacca ottenuti da piombo temporaneamente importato. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1937).	illimitata	un anno

Art. 2.

È prorogata alle stesse condizioni già precedentemente stabilite e fino al 30 aprile 1936 la temporanea importazione delle fibre di sisal e di canapa di Manilla per la fabbricazione di spaghi e di cordami, agevolezza concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1005.

Art. 3.

La temporanea importazione di galalite per la fabbricazione dei bottoni, concessa col R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è limitata al 30 giugno 1937 ed è estesa, fino alla stessa data, alla fabbricazione di fibbie, allacciatori e simili.

Art. 4.

La temporanea esportazione di maglie di lana per subire un processo industriale d'irrestringibilità, concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2496, già prorogata fino al 30 aprile 1935 col R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 657, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1124, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1936 ed estesa alle maglie che, oltre al processo d'irrestringibilità debbano essere anche imbianchite o tinte.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 726.
Divieto della fabbricazione e vendita degli spaghi e cordami di juta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di favorire l'impiego della canapa per la confezione di spaghi e cordami;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietata, dall'entrata in vigore del presente decreto, la fabbricazione del filato e ritorto di juta per mietitrici-legatrici, comunemente detto spago mietitrici, nonchè la fabbricazione di spaghi di juta e di cordami di juta, anche se rivestiti di canapa.
È vietata altresì, dal 1° ottobre 1935, la vendita dei manufatti predetti.

Art. 2.

Le aziende fabbricanti di spagheria e corderia dovranno denunziare ai Consigli provinciali dell'economia corporativa,

competenti per territorio, entro otto giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le scorte, in loro possesso, di filati e di spaghi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio manufatti di juta, in contrasto con le disposizioni del presente decreto, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 50 a L. 200 per ogni quintale di manufatto prodotti, venduto, posto in vendita o messo comunque in commercio.

In ogni caso l'ammenda non potrà essere inferiore a L. 200.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 727.
Modificazioni all'ordinamento della Reale Accademia delle scienze di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 2 febbraio 1882, n. 652 (serie 3ª), con cui veniva approvato lo statuto della Reale Accademia delle scienze di Torino;

Veduto il R. decreto 11 maggio 1911, n. 834, con cui veniva modificato il ruolo organico del personale di detta Accademia;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sullo ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge, con la legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, concernente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze lettere o di arti;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di adottare nuove provvidenze per assicurare il funzionamento dei servizi della Reale Accademia suddetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico delle pensioni accademiche che la Reale Accademia delle scienze di Torino conferisce, a norma del R. decreto 11 maggio 1911, n. 834, ed il ruolo organico del personale subalterno della Reale Accademia stessa, previsto dalla tabella compresa nell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono soppressi.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1935-XIII la somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio 1935-36, per il conferimento delle suddette pensioni accademiche e per le retribuzioni spettanti al personale subalterno della Reale Accademia sopraindicata, resta consolidata a favore dell'Accademia stessa, in aggiunta all'ordinaria dotazione di cui essa gode.

Art. 3.

I membri della Reale Accademia che presentemente godono della pensione accademica, continueranno a goderne, vita natural durante.

Dette pensioni a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, faranno carico sul bilancio dell'Accademia e saranno erogate nella misura corrispondente a quella dell'ultimo rateo pagato sul bilancio dello Stato.

Art. 4.

Sono salvi i diritti quesiti del personale presentemente in servizio della Reale Accademia, al cui mantenimento essa provvederà attenendosi alle norme del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni.

L'onere inerente al trattamento di quiescenza del personale subalterno presentemente in servizio, è ripartito tra lo Stato e la Reale Accademia, in relazione alla durata del servizio prestato anteriormente e posteriormente al 1° luglio 1935-XIII.

Al trattamento di quiescenza del personale assunto dopo la data suddetta provvederà la Reale Accademia ad esclusivo suo carico.

Art. 5.

È approvato il nuovo statuto della Reale Accademia delle scienze di Torino, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 6.

È abrogato lo statuto della Reale Accademia suddetta, approvato con R. decreto 2 febbraio 1882, n. 652 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 65. — MANCINI.

Statuto della Reale Accademia delle scienze di Torino.

Art. 1.

La Reale Accademia delle scienze di Torino provvede al raggiungimento dei suoi scopi mediante la dotazione annua dello Stato e le rendite del suo patrimonio,

Essa gode di personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Accademia è divisa in due classi: l'una di scienze morali, storiche e filologiche, l'altra di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 3.

Ciascuna classe si compone di trenta soci nazionali e di dieci soci stranieri. Vi sono inoltre cento soci corrispondenti per la classe di scienze fisiche, matematiche e naturali; e sessanta per quella delle scienze morali, storiche e filologiche.

La ripartizione dei soci, quanto a materie, è lasciata a ciascuna classe.

Art. 4.

L'Accademia ha un presidente ed un vice-presidente, scelti a turno tra le due classi ed appartenenti sempre a classi diverse.

Essi nono nominati con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, e sono scelti in due distinte terne, votate dall'Accademia in adunanza a classi unite, a norma del successivo art. 18.

Art. 5.

L'Accademia ha inoltre un amministratore, due direttori e due segretari di classe, che, col presidente e col vice-presidente, formano il Consiglio di amministrazione.

Essi sono nominati dal presidente tra i soci nazionali che, a causa della loro abituale residenza, possano effettivamente dedicarsi alla vita dell'Istituto.

Art. 6.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque revisori, dei quali tre effettivi e due supplenti.

Essi sono nominati annualmente dall'adunanza generale e scelti tra i soci nazionali.

Art. 7.

Il presidente rappresenta l'Accademia nei suoi rapporti col Governo, cogli altri Corpi scientifici e coi privati e ne dirige l'amministrazione.

Art. 8.

L'amministratore cura la gestione del patrimonio mobile e immobile dell'Accademia giusta le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e le disposizioni della Presidenza; cura le entrate e le spese e ne tiene la contabilità; controfirma i mandati di pagamento.

Art. 9.

I direttori di classe, nell'assenza del presidente e del vice-presidente, dirigono rispettivamente i lavori della classe a cui appartengono.

Art. 10.

Ciascun segretario redige i verbali delle adunanze della sua classe, ne cura, sotto il controllo della Presidenza, le pubblicazioni, ne tiene la corrispondenza, ne custodisce le carte ed i manoscritti, e controfirma tutti gli atti della classe.

Nelle adunanze e classi unite fa da segretario il più giovane dei due segretari di classe.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione cura l'amministrazione dell'Accademia, in conformità del presente statuto e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 40. Compila il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e li presenta all'adunanza generale per l'approvazione.

I revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e curano che la gestione si svolga con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

Esaminano i rendiconti consuntivi e ne riferiscono per iscritto all'adunanza generale dell'Accademia, la quale delibera in merito.

Art. 12.

Le eventuali convocazioni per la designazione dei nuovi soci dell'Accademia si fanno una volta l'anno, nel tempo che sarà stabilito dal regolamento.

Ad esse prendono parte solamente i soci nazionali.

Le designazioni dei nuovi soci si fanno per classe.

Art. 13.

Le adunanze annue delle singole classi per la nomina dei nuovi soci dell'Accademia non possono essere più di due.

In prima convocazione l'adunanza non è valida se non vi partecipi almeno la metà più uno dei soci nazionali.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Saranno designati per la nomina coloro che abbiano avuto la maggioranza di voti senza computare gli astenuti. Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero di voti favorevoli necessario per la nomina di un nuovo socio, il posto per cui si è indetta la votazione resta vacante fino al tempo delle nuove convocazioni.

Art. 14.

Il socio nazionale che, per motivi di salute o per tarda età, non possa più partecipare alle adunanze dell'Accademia, può dall'assemblea essere trasferito in una speciale categoria di emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.

Il seggio precedentemente occupato dall'emerito si considera vacante.

Art. 15.

Il socio nazionale che, per motivi diversi da quelli contemplati dal precedente articolo, non partecipi per un triennio alle adunanze dell'Accademia, può dall'assemblea essere trasferito in una speciale categoria di soci in soprannumero.

Il suo seggio viene considerato vacante.

Art. 16.

Il socio che sia passato in soprannumero per avere trasferito la propria residenza, rioccupa il proprio seggio, se libero, o il primo seggio che si renda vacante nella classe, quando vengano meno le ragioni per le quali fu messo in soprannumero.

Art. 17.

Le nomine dei soci nazionali e stranieri sono sottoposte alla sanzione Sovrana.

Ugualmente sono sottoposti a detta sanzione i trasferimenti dei soci nazionali nelle categorie degli emeriti e dei soprannumerari, a norma degli articoli 14 e 15.

Nessuna nomina a socio corrispondente può aver corso senza l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 18.

Alla formazione delle terne relative alla nomina del presidente e del vice-presidente si procede mediante tre votazioni, tutte effettuate nella medesima seduta, in ognuna delle quali ogni socio vota un nome.

Lo spoglio si fa dopo ciascuna votazione, in modo che il riuscito primo in una votazione resta escluso dalle successive.

La terna si forma coi tre nomi riusciti primi rispettivamente nelle tre successive votazioni, i quali vengono disposti secondo il numero dei voti riportati in ordine decrescente.

In caso di parità sarà scelto colui che abbia maggiore anzianità nel grado di socio nazionale, e subordinatamente che sia più anziano di età.

Art. 19.

Per la validità della seduta relativa alla nomina del presidente o del vice-presidente è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto.

Qualora un tal numero di soci non si raggiunga, si indirà per un altro giorno una seconda convocazione.

Nel caso che anche questa vada deserta, chi presiede l'assemblea ne riferità al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 20.

Rimanendo vacante il posto di presidente o di vice-presidente, prima del termine stabilito, il successore dura in carica soltanto sino al compimento del detto termine.

Art. 21.

Vi sono adunanze di ciascuna classe e adunanze generali, ossia a classi riunite.

Esse sono pubbliche, salvo si tratti di persone o di affari interni amministrativi.

Art. 22.

I soci nazionali hanno l'obbligo di intervenire e il diritto di votare nelle adunanze cui sono invitati.

I soci stranieri e i soci corrispondenti possono prendere parte soltanto alle adunanze pubbliche alle quali possono anche essere invitati dal presidente membri di altri corpi scientifici.

Art. 23.

Ciascun socio ha diritto di fare letture o comunicazioni alla propria classe, e di intervenire alle adunanze dell'altra senza diritto di voto.

Ciascuna classe può autorizzare persone estranee a fare letture di lavori già presentati all'Accademia, previa autorizzazione del presidente, che può all'uopo sentire il parere di apposita Commissione nominata dalla classe.

Art. 24.

Salva ogni contraria disposizione del presente statuto tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, eccetto che si tratti di questioni riguardanti persone, nel qual caso può essere adottato lo scrutinio segreto.

Art. 25.

In ogni anno accademico si tiene una adunanza generale in cui l'amministratore, a nome del Consiglio di amministrazione, presenta il bilancio consuntivo e preventivo e a nome della Giunta di vigilanza della biblioteca riferisce intorno all'operato di essa.

Le altre adunanze generali sono convocate dal presidente quando ne ravvisi il bisogno, o quando almeno quattro soci per classe ne facciano domanda.

Art. 26.

Ciascuna classe tiene quindici sedute per anno, dal novembre a tutto il giugno.

Art. 27.

Le pubblicazioni dell'Accademia sono curate dalla Presidenza e si dividono in atti ed in memorie.

Art. 28.

Gli atti che si pubblicano in fascicoli mensili, contengono un rendiconto delle adunanze, comunicazioni, letture, discussioni, ecc.

S'inseriscono inoltre negli atti, previa lettura fatta alla classe, i brevi lavori dei soci come pure di persone estranee, purchè presentati da un socio. Le comunicazioni di estranei presentate direttamente alla classe possono essere inserite negli atti, previa autorizzazione della classe, e sotto la responsabilità della Presidenza che potrà in merito sentire il parere di una apposita Commissione, nominata dalla classe.

Il primo fascicolo di ogni anno conterrà l'elenco dei soci.

Art. 29.

Le memorie che si pubblicano in volumi contengono i lavori di maggior mole letti alla classe e da questa ammessi secondo le norme che stabilirà il regolamento.

Anche lavori di estranei possono essere inseriti nelle memorie con le norme stabilite dal regolamento, previa approvazione della classe e sotto la responsabilità della Presidenza, che potrà in merito sentire il parere di una apposita Commissione, nominata dalla classe.

Art. 30.

Nei limiti del bilancio le due classi per turno possono aprire dei concorsi a premio sopra temi o sopra materie determinate. Le norme per tali concorsi sono stabilite volta per volta dalla classe da cui si apre il concorso.

Per i concorsi aperti coi fondi somministrati da speciali fondazioni o legati, l'Accademia segue le norme prescritte dalle tavole della fondazione.

Art. 31.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il presidente trasmetterà al Ministero dell'educazione nazionale, per la preventiva approvazione, un elenco dei premi da mettere eventualmente a concorso o da conferire nell'anno successivo.

Saranno del pari dal presidente trasmesse senza indugio al Ministero dell'educazione nazionale le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 32.

Spetta all'amministratore la cura dei libri e delle carte relative alle entrate ed alle spese, agli inventari degli averi e alla corrispondenza amministrativa dell'Accademia.

Art. 33.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Accademia, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo, ove occorra, la sanzione Sovrana, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali.

Le entrate sono versate in conto corrente postale, ovvero, previa l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, in conto corrente presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dalla Presidenza dell'Accademia.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto che disimpegna il servizio di cassa, su ordini di pagamento, salvo per le minute spese, cui provvede l'amministratore dell'Istituto con apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione entro il limite di L. 500.

L'anticipazione verrà reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, è personalmente responsabile il presidente dell'Accademia.

Art. 34.

La biblioteca dell'Accademia è sotto la vigilanza di una Giunta composta dell'amministratore e di due accademici che sono scelti, uno per classe, dal presidente e durano in ufficio un triennio, potendo essere confermati indefinitamente.

Art. 35.

La Giunta per la biblioteca, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, sovraintende alla compera e alla conservazione dei libri e dei giornali, alla compilazione dei cataloghi, alla distribuzione ed al prestito dei libri.

Essa propone ogni anno alla Presidenza la somma da stanziarsi in bilancio, e per mezzo dell'amministratore, riferisce alle classi riunite intorno al proprio operato.

Art. 36.

L'Accademia avrà un conveniente numero di impiegati subalterni, regolati per quanto riguarda la dotazione organica, il loro stato giuridico ed economico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza dal regolamento, di cui al successivo art. 40 fatta salva, per altro, l'òsservanza del disposto dell'art. 11, ultimo comma, del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

La nomina di essi spetterà al presidente.

Art. 37.

Il presidente e i soci nazionali devono, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare il giuramento nella seguente formula: «Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale».

Il giuramento sarà prestato dal presidente nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale; dai soci nelle mani del presidente.

Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente s'intende decaduto.

Art. 38.

Il Ministro per l'educazione nazionale può promuovere la revoca della nomina del socio nazionale o straniero o revocare la nomina del socio corrispondente, ove gli uni o gli altri non conformino la loro condotta ai doveri imposti dal presente statuto o si rendano indegni di appartenere all'Accademia, o comunque nuocciano al suo prestigio o al suo incremento.

Art. 39.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmetterà al Ministero dell'educazione nazionale una relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

Saranno del pari trasmesse al Ministero suddetto, per il visto, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, dopo che siano stati approvati dall'adunanza generale.

Il Ministero curerà a sua volta che il rendiconto consuntivo sia inviato alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Art. 40.

L'Accademia compilerà entro tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto un regolamento per l'esecuzione dello statuto stesso.

Tale regolamento, deliberato dai soci a classi riunite, sarà approvato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 41.

Il presente statuto non potrà essere modificato se non quando i soci nazionali delle due classi, a questo scopo convocati, approvino le modificazioni con un numero di voti favorevoli non minore di due terzi del numero dei presenti all'adunanza.

Inoltre questa non sarà valida se non vi prendano parte almeno i due terzi dei soci nazionali di ciascuna classe non legittimamente impediti.

Le modifiche dovranno approvarsi con Regio decreto emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

Gli attuali soci nazionali non residenti sono trasferiti nella categoria unica dei soci nazionali.

Art. 43.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto l'Accademia procederà alla rinnovazione delle cariche a norma degli articoli 4, 5 e 18.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 1° aprile 1935-XIII, n. 728.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospizio marino ed alpino », con sede in Mantova.

N. 728. R. decreto 1° aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato, con modificazioni, lo statuto organico dell'Opera pia « Ospizio marino ed alpino », con sede in Mantova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 729.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della chiesa di S. Giuseppe, in Cascame di Vigevano.

N. 729. R. decreto 11 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Vigevano in data 8 settembre 1934, relativo alla erezione in parrocchia della chiesa di S. Giuseppe, in Cascame di Vigevano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 730.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo, in Bagheria.

N. 730. R. decreto 11 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'arcivescovo di Palermo in data 9 novembre 1934, relativo alla erezione in parrocchia della chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo, in Bagheria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 731.

Autorizzazione al Regio collegio Ghislieri, in Pavia, ad accettare un'eredità.

N. 731. R. decreto 24 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Regio collegio Ghislieri, in Pavia, viene autorizzato ad accettare l'eredità relitta in suo favore dal sig. prof. Cesare Artom, per l'istituzione di posti di studio, da conferirsi a giovani nativi dell'ex circondario di Asti ed iscritti alle Facoltà di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, e di lettere e filosofia della Regia università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 732.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Arco.

N. 732. R. decreto 18 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Arco viene trasformato a favore della Pia Casa di ricovero di Arco, Oltresarca e Romazzolo », di cui viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 733.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Frosinone.

N. 733. R. decreto 21 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Frosinone viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1935-XIII.

Approvazione delle norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 51, recante proroga del premio di navigazione a favore della marina da carico per il 1935.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 51, che ha prorogato di un altro anno il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico, istituito col R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 51, portante proroga del premio di navigazione a favore della marina da carico per il 1935.

Art. 1.

La liquidazione dei premi di navigazione relativi all'annata 1935, sarà effettuata nave per nave dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 8, primo comma, della legge (Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 51).

Potranno, tuttavia, essere corrisposti dal 1° aprile, dal 1° luglio, dal 1° ottobre 1935 e dal 1° gennaio 1936, e cioè per ogni trimestre compiuto, degli anticipi in misura corrispondente al settanta per cento del premio guadagnato per la navigazione effettuata fino all'ultimo approdo del precedente trimestre. Tale percentuale potrà essere variata con ulteriori determinazioni del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

L'indicazione delle traversate ovvero dei periodi di armamento per i quali si chiede la liquidazione del premio, deve risultare da un certificato rilasciato, a richiesta dell'armatore ovvero del capitano della nave, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Sono autorizzati a rilasciare il certificato le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie, la Capitaneria di porto di Rodi, gli Uffici marittimi del Regno e delle Colonie retti da ufficiali di porto e i Regi consolati all'estero (escluse le Agenzie consolari).

Art. 3.

Per le navi a propulsione meccanica (piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) il certificato deve essere redatto in base ai dati risultanti dal ruolo di equipaggio e, sussidiariamente, dal giornale nautico. Particolarmente il certificato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, tipo, compartimento e numero d'iscrizione della nave;

b) numero, serie, data di rilascio del ruolo ed autorità che l'ha rilasciato;

c) indicazione in ordine cronologico dei porti di partenza e di arrivo, specificando per ciascun porto il giorno dell'arrivo e della partenza;

d) numero dei passeggieri eventualmente trasportati.

Per le traversate in corso al 1° gennaio e al 31 dicembre 1935, occorre altresì riportare nel certificato l'ora della partenza e dell'arrivo.

Come porti di arrivo e di partenza si intendono non solo i porti in cui ha inizio e fine il viaggio nel senso commerciale, ma anche tutti gli approdi intermedi in cui il ruolo d'equipaggio risulti regolarmente vistato dall'autorità competente. Per gli approdi nei porti esteri in cui non esista un'autorità consolare italiana, occorrerà che le indicazioni contenute nel giornale nautico siano suffragate dal visto o da dichiarazione dell'autorità locale, ovvero da documento equipollente.

L'indicazione delle località in cui sono stati effettuati gli approdi deve essere fatta in modo esatto e completo, aggiungendo il nome dello Stato e della regione cui la località appartiene quando esistono altri approdi dello stesso nome ed aggiungendo altresì le coordinate geografiche quando la località in cui è avvenuto l'approdo non corrisponda a punti già segnati sulle carte.

Qualora in qualche traversata sia stato superato il numero di dodici passeggieri imbarcati e siasi avverata l'ipotesi prospettata al secondo comma dell'art. 2 della legge, occorre che le indicazioni apposte sul certificato per ciascuna traversata siano integrate con le corrispondenti attestazioni delle autorità governative del Regno o delle Colonie e delle Regie rappresentanze all'estero, ovvero con la produzione delle richieste scritte d'imbarco avute dalle autorità estere; documenti tutti da allegarsi al certificato delle traversate. In ogni caso l'armatore dovrà aggiungere un prospetto dei prezzi di passaggio percepiti con gli opportuni elementi di confronto con i prezzi normali.

Nel caso in cui l'armatore intendesse valersi, per alcuna delle traversate incluse nel certificato, della facoltà concessagli dall'art. 3 della legge (ultimo comma), ne dovrà fare espressa richiesta nella domanda di liquidazione specificando, con il nome della località e con la data segnati nel certificato, l'approdo che desidera non venga computato. Dovrà inoltre allegare una dichiarazione dell'autorità marittima entro la cui giurisdizione si trova l'approdo, nella quale venga attestato che la nave non vi ha compiuto operazioni di commercio oltre al rifornimento del combustibile occorrente per la navigazione (bunkeraggio). Tale dichiarazione non sarà rilasciata dall'autorità marittima competente se non in seguito a conforme comunicazione scritta da parte della competente autorità doganale che ne sarà all'uopo richiesta; e la comunicazione scritta dell'autorità doganale dovrà essere allegata in originale alla dichiarazione dell'autorità marittima.

Art. 4.

I piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario adibiti normalmente alla pesca ed abilitati anche al trasporto di merci possono conseguire il premio per le sole traversate compiute effettuando esclusivamente trasporto di merci. In tal caso nel certificato di cui all'articolo precedente dovranno essere indicate soltanto le traversate di cui sopra con l'espressa dichiarazione che in tali traversate la nave venne adibita esclusivamente al trasporto di merci.

Art. 5.

Per le navi a vela il certificato, compilato sulla scorta dei documenti menzionati nell'art. 3, dovrà contenere le indicazioni contemplate alle lettere *a*) e *b*) di detto articolo ed inoltre le indicazioni in ordine cronologico delle date di armamento e di disarmo in modo che risultino esattamente accertati i periodi di armamento. Dovrà, inoltre, essere accertato e dichiarato che durante i periodi di armamento la nave ha conservato sempre l'equipaggio minimo richiesto per le esigenze della navigazione. Non sarà, peraltro, tenuto conto, a tal fine, delle deficienze che si verificassero durante gli approdi, nelle more della sostituzione di persone sbarcate, purchè tali deficienze non superino il venticinque per cento del minimo suddetto.

Art. 6.

Qualora i dati prescritti dagli articoli 3, 4 e 5 non si potessero rilevare con certezza, ovvero per qualche approdo il ruolo ed il giornale non risultassero regolarmente vidimati, l'autorità che redige il certificato avrà cura di far risultare chiaramente ed ordinatamente le deficienze e le incertezze.

Il certificato, oltre la data della redazione, dovrà portare l'indicazione e la firma dell'autorità redigente.

Art. 7.

Per ottenere la liquidazione del premio, l'armatore determinato come all'art. 53 del Codice per la marina mercantile, ovvero un suo rappresentante, dovrà presentare o far pervenire domanda alla Capitaneria di porto del Regno nel cui compartimento la nave è iscritta.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — e su di essa la Capitaneria di porto appone la data di presentazione ed il suo visto.

Per le navi iscritte nelle matricole degli Uffici circondariali marittimi di Roma, Molfetta e Lussinpiccolo, la domanda potrà essere presentata ai detti Uffici, ai quali spetta in tal caso di provvedere ai compiti attribuiti alle Capitanerie di porto da questo e dai successivi articoli.

Qualora l'armatore di cui sopra è detto richiedesse l'anticipo di cui al capoverso dell'art. 1 delle presenti norme, ne farà domanda nella richiesta di liquidazione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il certificato originale delle traversate di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 insieme agli eventuali allegati di cui agli ultimi due comma dell'art. 3 e al quarto comma dell'art. 11;

b) i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*) del seguente art. 9.

Art. 8.

La Capitaneria di porto deve esaminare il certificato di cui all'art. 2 e qualora vi trovasse dati inesatti o discordanze

con le risultanze dei propri atti, provvederà alle opportune rettifiche mediante annotazioni da approvarsi anche dall'armatore o dal suo rappresentante. Ove questi non consentisse nelle rettifiche, la Capitaneria riferirà al Ministero per le ulteriori decisioni.

Trovato regolare ovvero rettificato il certificato, la Capitaneria lo completa con le seguenti indicazioni e dichiarazioni vistate e sottoscritte dal comandante del porto:

a) nome della nave e suo tipo (piroscafo, motonave, motoveliero, veliero con motore ausiliario o veliero);

b) numero di iscrizione in matricola, data e numero dell'atto di nazionalità ed autorità che l'ha rilasciato. Per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità saranno indicate le date dei passavanti rilasciati alle navi stesse, e che erano in corso di validità, durante il periodo al quale si riferisce la domanda di liquidazione;

c) anno del varo;

d) stazza lorda risultante da certificato della stazza eseguita a termini del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, numero 202, con l'indicazione della data e del luogo del rilascio e del numero del certificato. Per le navi munite di certificato di stazza di data anteriore all'entrata in vigore del detto regolamento, esenti dall'obbligo delle misurazioni complementari di cui all'art. 37 del regolamento stesso per mancanza dei locali ivi indicati, sarà fatta seguire all'indicazione della stazza e degli estremi del certificato di cui è munita la nave, l'esplicita attestazione del motivo della mancata ristazza. Quando il certificato di cui attualmente è provvista la nave porta una data posteriore al 1° gennaio 1932, sarà anche indicata la stazza lorda risultante da altri precedenti certificati eventualmente rilasciati dopo tale data, nonchè dal certificato di cui era provvista la nave al 1° gennaio 1932, e di tutti questi precedenti certificati saranno indicati gli estremi come per l'attuale. Infine per le navi ancora provviste di passavanti provvisorio e di certificato di stazza estero, oltre ai dati relativi alla stazza lorda ed agli estremi del certificato, sarà indicato lo Stato da cui tale certificato è stato rilasciato;

e) dichiarazione che si tratta di nave da carico, giusta l'art. 2 della legge (salvo il caso previsto dall'art. 4 delle presenti norme, nel quale caso dovrà invece dichiararsi che la nave, pure essendo normalmente addetta alla pesca, è altresì abilitata al trasporto merci);

f) dichiarazione che la nave di cui trattasi, per il periodo per cui si chiede il premio, non è stata addetta a servizi marittimi sovvenzionati indispensabili od utili contemplati da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato. Se la nave per lo stesso periodo avesse compiuto delle traversate appartenenti ad una linea libera cui la nave stessa sia adibita, sarà aggiunta l'indicazione di tale circostanza, facendo anche risultare la data di istituzione della linea;

g) nel caso che trattisi di nave acquistata all'estero dopo il 31 dicembre 1931: indicazione di tale circostanza;

h) dichiarazione che il firmatario della domanda o il suo rappresentato era armatore della nave ai sensi dell'art. 53 del Codice per la marina mercantile pel periodo di tempo durante il quale si effettuarono le traversate concorrenti al premio. Ovvero, trattandosi di veliero, per il periodo in cui questo restò armato. Se la domanda non fosse stata firmata dall'armatore, indicare il nome o i nomi degli armatori ai sensi del detto art. 53.

Art. 9.

La Capitaneria trasmette al Ministero la domanda di liquidazione corredata dai seguenti documenti:

a) una copia in carta libera di detta domanda;

b) il certificato di cui all'art. 2 e seguenti, in originale;

c) una copia in carta semplice di detto certificato;

d) copia autentica del certificato di classe o di navigabilità, secondo i casi, rilasciata dal Registro italiano oppure dichiarazione di quest'ultimo da cui risulti che la nave, per il periodo per il quale viene chiesta la liquidazione del premio, rispondeva alle prescrizioni dell'art. 7, comma primo, della legge;

e) certificato della cancelleria del Tribunale, qualora l'armatore sia una società commerciale, ovvero del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, negli altri casi in cui si tratti di una ditta commerciale, dal quale risulti: 1) la legale costituzione e la composizione della società o ditta; 2) le persone che ne hanno la rappresentanza e la firma; 3) le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare in nome e per conto della società o ditta, anche se tali persone dovessero essere quelle stesse da indicarsi al numero 2.

Per le società commerciali le indicazioni di cui al n. 3 potranno risultare anche da speciale certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Potrà anche, per le società commerciali, ammettersi che il certificato di cui alla presente lettera *e*) sia rilasciato in tutte le sue parti ed in unico testo dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa sempre che contenga le esplicite dichiarazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 294 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

f) due copie in carta libera di detto certificato.

Per le successive domande di liquidazione, presentate dallo stesso armatore, il certificato e le copie di cui alle lettere *e*) ed *f*) potranno essere omessi quando nessun mutamento risulti intervenuto nella costituzione e nella designazione dei rappresentanti e delegati della ditta o società armatrice. In tal caso sarà sufficiente che la Capitaneria, nel trasmettere gli atti al Ministero, faccia riferimento alla precedente trasmissione.

Il certificato e le copie di cui alle lettere *e*) ed *f*) saranno sempre omessi quando la ditta o società armatrice abbia chiesto con separata istanza o chieda con la stessa domanda di liquidazione il pagamento del premio mediante accreditamento in conto corrente o commutazione del mandato in vaglia cambiario.

Le copie di cui alle lettere *a*) e *c*) debbono essere autenticate dalla Capitaneria ed il certificato di cui alla lettera *e*) deve essere, quando prescritto, debitamente legalizzato.

Art. 10.

Per la navigazione compiuta nel mese di dicembre 1935 e per le traversate in corso al 31 dicembre 1935 sarà sufficiente, in via provvisoria, che l'armatore indichi nella domanda di liquidazione, da presentarsi entro il 31 gennaio 1936, le date di arrivo e di partenza per ciascuna traversata, ovvero — per i velieri — le date d'inizio e fine dei periodi di armamento, specificando, per le traversate in corso al 31 dicembre 1935, le date di partenza e quelle, effettive o almeno probabili, di arrivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti prescritti alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 9, ed in calce alla stessa domanda la Capitaneria apporrà le indicazioni prescritte dall'art. 8, nonchè la data di presentazione.

Appena gli riuscirà possibile l'armatore dovrà completare la documentazione producendo il regolare certificato, in originale ed in copia, che sarà completato dalla Capitaneria con le indicazioni di cui sopra, restando tuttavia in facoltà del-

l'Amministrazione di decidere in ogni tempo circa l'ammissione od esclusione dal premio in base alla documentazione prevista dal primo comma del presente articolo od agli eventuali accertamenti d'ufficio che essa credesse disporre.

All'infuori dei casi indicati al precedente comma il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di ammettere richieste di liquidazione del premio non presentate o non regolarmente documentate entro il termine del 31 gennaio 1936, quando la concessione sembri, a suo insindacabile giudizio, possibile e giustificata da circostanze eccezionali non imputabili all'armatore, circostanze che spetta, comunque, all'interessato di comprovare nel modo più esauriente all'atto della presentazione o della regolarizzazione della documentazione prescritta.

Art. 11.

Nella liquidazione dei premi non sarà tenuto conto delle frazioni di tonnellate inferiori o uguali a 50 centesimi; quelle superiori saranno calcolate per una tonnellata intera. Così pure nel calcolo del periodo di tempo agli effetti dell'articolo 6, terzo comma, della legge, non sarà tenuto conto delle frazioni di ora uguali o inferiori a 30 minuti primi, mentre quelle superiori saranno computate per un'ora intera.

Qualora, per le traversate in corso al 1° gennaio e al 31 dicembre 1935, non fosse possibile accertare l'ora della partenza o quella dell'arrivo, nel calcolare, agli effetti del terzo comma dell'art. 6 della legge, le ore impiegate a compiere la traversata, saranno escluse tutte le 24 ore del giorno di partenza e saranno, invece, comprese tutte quelle del giorno di arrivo.

Nel calcolo del periodo di armamento delle navi a vela agli effetti dell'art. 4 della legge, si computeranno per intero il giorno di armamento e quello di disarmo.

Le distanze fra i porti di partenza e di arrivo, misurate secondo la linea diretta marittima, saranno desunte da prontuari da designarsi dal Ministro per le comunicazioni, e nel liquidare il premio saranno calcolate sino ad un miglio. Quando la linea diretta passa per un canale aperto alla navigazione, la misura della distanza verrà, di regola, effettuata attraverso il canale, salvo che esistano motivi di impraticabilità del canale stesso, quale la chiusura, l'ostruzione temporanea, il pescaggio della nave: motivi la cui esistenza, peraltro, dovrà essere provata a cura dell'armatore con documenti idonei da allegarsi alla domanda di liquidazione (certificati delle autorità consolari italiane, estratto del giornale di macchina per il pescaggio della nave).

Gli approdi non comprovati nel modo prescritto dalle presenti norme saranno considerati come non avvenuti.

Agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge, i percorsi effettuati da piroscafi e motonavi tra porti del Regno saranno computati già ridotti ai due terzi a sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

La riduzione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge, non è applicabile ai motovelieri e velieri con motore ausiliario quali sono definiti dall'art. 8 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, numero 719.

Art. 12.

Per il calcolo del coefficiente $\frac{100-n}{100}$ di cui all'art. 3 della legge, sarà usata la seguente tabella:

Anni compiuti	Coefficiente	Anni compiuti	Coefficiente
1	0,99	26	0,74
2	0,98	27	0,73
3	0,97	28	0,72
4	0,96	29	0,71
5	0,95	30	0,70
6	0,94	31	0,69
7	0,93	32	0,68
8	0,92	33	0,67
9	0,91	34	0,66
10	0,90	35	0,65
11	0,89	36	0,64
12	0,88	37	0,63
13	0,87	38	0,62
14	0,86	39	0,61
15	0,85	40	0,60
16	0,84	41	0,59
17	0,83	42	0,58
18	0,82	43	0,57
19	0,81	44	0,56
20	0,80	45	0,55
21	0,79	46	0,54
22	0,78	47	0,53
23	0,77	48	0,52
24	0,76	49	0,51
25	0,75	50	0,50

Art. 13.

Trascorso il termine di cui all'art. 8 della legge e determinato l'ammontare complessivo dei premi, il Ministro per le comunicazioni, in caso d'insufficienza della somma stanziata, stabilirà quale riduzione proporzionale sia da apportare all'ammontare dei premi. In tali limiti si provvederà al pagamento della differenza tra gli acconti già versati e l'ammontare di ciascun premio ridotto proporzionalmente come sopra.

Questi pagamenti residuali saranno effettuati a favore delle medesime persone alle quali venne a suo tempo corrisposto l'anticipo, senza che occorra la presentazione da parte loro di ulteriore domanda e documentazione, salvo soltanto i casi in cui gli acconti siano stati corrisposti in base al passavanti provvisorio e al certificato di stazza estero di cui alla lettera *d*), ultima parte, dell'art. 8 delle presenti norme, nei quali casi la liquidazione residua sarà fatta quando sia pervenuto al Ministero un certificato della Capitaneria di porto del compartimento d'iscrizione della nave, nel quale, premessa l'indicazione del nome, tipo e numero di iscrizione in matricola, si attesti l'avvenuto rilascio alla nave stessa dell'atto di nazionalità e del prescritto certificato di stazza e siano forniti gli estremi di tali documenti.

Art. 14.

Il pagamento dei premi sarà effettuato presso la Tesoreria della Provincia in cui ha sede la Capitaneria di porto di iscrizione della nave, salvo che l'armatore non abbia designato nella sua domanda altra Tesoreria provinciale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1400)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria « Unione Agricola » di Ururi (Campobasso) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154 e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria « Unione Agricola » di Ururi fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario d'esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima in data 15 giugno 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vista la proposta formulata dalla predetta Sezione, con nota n. 58492, del 14 maggio 1935-XIII;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria « Unione Agricola » di Ururi (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola di produzione e lavoro di Avola (Siracusa) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, comma 3°, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27 e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Società Cooperativa agricola di produzione e lavoro in Avola fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto nel territorio del comune di Avola, quale Ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione stessa dell'ottobre 1931, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopracitate;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con lettera 14 maggio 1935, n. 5050:

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Società Cooperativa agricola di produzione e lavoro in Avola (Siracusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1935-XIII.

Nomina di alcuni componenti del Comitato di coordinamento per i clearings.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 1934-XII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre successivo, relativo alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'applicazione degli accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri;

Ritenuta l'opportunità che di detto Comitato facciano parte un rappresentante del Ministero delle comunicazioni ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dell'armamento nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore generale della Marina mercantile ed un delegato dell'organizzazione sindacale dell'armamento nazionale sono chiamati a far parte, in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle comunicazioni e della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie, del Comitato di coordinamento per l'applicazione degli accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri, di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 18 ottobre 1934-XII.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(1478)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3819-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Antonio di Giovanni, nato a Trieste l'8 ottobre 1902 e residente a Trieste, Basovizza, 158, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Sofia Crismanich di Giovanni, nata il 14 aprile 1903, moglie;
2. Vincenzo di Antonio, nato il 12 aprile 1929, figlio;
3. Antonio di Antonio, nato il 27 marzo 1931, figlio;
4. Federico di Antonio, nato il 13 agosto 1932, figlio;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12555)

N. 11419-3820-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Antonio fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 aprile 1874 e residente a Trieste, Padriciano, 34, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Caterina Zagar di Antonio, nata il 7 novembre 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12556)

N. 11419-3910-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Curtovich Carlotta fu Stefano, nata a Trieste il 22 settembre 1869 e residente a Trieste, via Commerciale, 13, è restituito nella forma italiana di « Curto ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12551)

N. 11419-3817-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Andrea fu Lorenzo, nato a Trieste il 3 novembre 1895 e residente a Trieste, Gropada, 15, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria Crismancic di Francesco, nata il 13 aprile 1905, moglie;
2. Edoardo di Andrea, nato l'11 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12553)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123.

Media dei cambi e dei titoli

del 29 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,165
Inghilterra (Sterlina)	60,25
Francia (Franco)	79,90
Svizzera (Franco)	392,25
Argentina (Peso carta)	3,20
Belgio (Belga)	2,07
Canadà (Dollaro)	12,14
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,695
Germania (Reichsmark)	4,8709
Norvegia (Corona)	3,025
Olanda (Fiorino)	8,21
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165,75
Svezia (Corona)	3,10
Rendita 3,50 % (1906)	75,60
Id. 3,50 % (1902)	73,90
Id. 3 % lordo	57,675
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	73,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,45
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,875
Id. id. 5 % id. 1941	98,175
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	89,475
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	89,30

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione italo-belga per il reciproco riconoscimento dei certificati di navigabilità degli aeromobili rilasciati dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Addì 4 maggio 1935 è stata stipulata fra il Governo italiano e il Governo belga la Convenzione che segue per il reciproco riconoscimento dei certificati di navigabilità degli aeromobili rilasciati dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Convention entre le Gouvernement italien et le Gouvernement belge pour la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité des aéronefs délivrés par les autorités compétentes des deux Pays.

Le Gouvernement italien et *le Gouvernement belge*, désireux de régler certaines questions ayant trait à la reconnaissances réciproque des certificats de navigabilité des aéronefs délivrés par les Autorités compétentes des deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

1. — Pour la délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs construits dans l'un des deux Pays et déstinés à être immatriculés dans l'autre Pays, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de n'accorder la reconnaissance de l'état de sécurité en vue de la délivrance de ces certificats qu'aux aéronefs qui satisfont à toutes les exigences de sa propre réglementation sur la matière;

2. — En vue de la reconnaissance, par les Autorités de l'une des Hautes Parties contractantes, de état de sécurité des avions construits conformément aux règlements édictés par l'autre Partie et destinés à l'immatriculation à la matricule aéronautique de la première, celle-ci accordera, aux opérations de vérification de l'état de sécurité effectuées conformément à cette réglementation dans le Pays d'origine, la même autorité que celle dont elles jouissent dans ce Pays;

3. — Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est entendu que les aéronefs visés dans la présente convention seront présentés pourvus du certificat de navigabilité délivré par les Autorités compétentes du Pays de construction et d'une attestation de conformité aux règles de la Commission Internationale de Navigation Aérienne.

Les dits appareils sont soumis à l'entrée dans le Pays importateur à la visite de l'organisme officiel chargé de la constatation de l'état de sécurité dans les conditions stipulées par la loi nationale;

4. — Dans l'éventualité où les Autorités compétentes de l'une des Hautes Parties contractantes imposeraient certaines prescriptions en supplément des conditions prescrites dans l'autre Pays, prescriptions qui n'auraient pas été vérifiées par les services compétents de ces Pays, le contrôle complémentaire de ces prescriptions sera effectué par les Autorités compétentes du Pays d'importation.

5. — La présente Convention s'applique aux aéronefs de toute catégorie, y compris ceux employés pour les transports publics et ceux qui sont destinés à des usages privés.

6. — Les questions particulières de caractère technique ayant trait à l'application de la présente Convention, de même que celles qui surgiraient à l'occasion du renouvellement des certificats de navigabilité d'aéronefs importés dans l'un des deux Pays en vertu de cette convention, seront réglées directement entre les Autorités compétentes des deux Pays.

7. — La présente Convention sort ses effets uniquement pour les territoires métropolitains des deux Pays. Par conséquent, sont exclus: pour l'Italie: les Colonies et les Possessions italiennes; pour la Belgique: le Congo et les territoires sous mandat de la Belgique.

8. — La présente Convention entrera en vigueur un mois après la signature.

9. — Chacune des Hautes Parties contractantes pourra mettre fin à la présente Convention en donnant à l'autre un préavis de soixante jours.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 4 mai 1935

Pour l'Italie: MUSSOLINI.

Pour la Belgique: P.pe ALBERT DE LIGNE.

(1467)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 24 aprile 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al barone Eugenio Miske-Gerstenberger, console d'Ungheria a Trieste.

(1425)

In data 2 maggio 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Witold Kolankowski, console generale di Polonia a Milano.

(1426)

In data 2 maggio 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Donato De Giorgio, console generale onorario di Romania a Napoli.

(1427)

In data 24 aprile 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Edward William Paget Thurstan, console generale di Gran Bretagna a Milano.

(1428)

In data 24 aprile 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Emilio Lufriu y Alonso, console di Cuba a Roma.

(1429)

In data 24 aprile 1935-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Alfred George Major, console generale di Gran Bretagna a Genova.

(1430)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 2 aprile 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Segariu, provincia di Cagliari, nel circuito 3710, stessa data cessa servizio fonotelegrafico Furtei-Segariu circuito 6049.

(1431)

Si comunica che il giorno 25 aprile 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Penango, provincia di Alessandria.

(1432)

Si comunica che il giorno 16 aprile 1935-XIII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Monticelli, provincia di Frosinone.

(1433)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ruoli di anzianità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati nel fascicolo n. 1 (supplemento) del Bollettino ufficiale del Ministero del corrente anno, i ruoli di anzianità del personale centrale e provinciale del Ministero delle corporazioni, secondo la situazione risultante al 1° gennaio 1935-XIII.

Gli eventuali ricorsi per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati dagli interessati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1468)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1935-XIII, n. 48, col quale è stato indetto un concorso per esame a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);

Decreta:

Le prove scritte dell'esame per il concorso a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18 e 19 giugno 1935-XIII.

Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

(1480)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Varianti ai concorsi a due posti di ufficiale di 3ª classe in prova e a due posti di macchinista di 3ª classe nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali nn. 1371 e 1372 in data 10 novembre 1934 e n. 2240 in data 12 febbraio 1935;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/69632 in data 2 maggio 1935-XIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — Il periodo di due anni di navigazione con comando di guardia richiesto al punto 1° degli avvisi programma dei concorsi, approvati coi decreti Ministeriali nn. 1371 e 1372 del 10 novembre 1934, a due posti di ufficiale di 3ª classe in prova e a due posti di macchinista di 3ª classe in prova è ridotto ad un solo anno.

2. — Resta ferma la scadenza al 19 luglio 1935 del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi in parola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(1470)

Graduatoria di merito del concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1365 del 10 novembre 1934;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/77777 in data 7 maggio 1935-XIII;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 14 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Occhino Fortunato.
2. Roberti Alberico.
3. Berge Giovanni.
4. Tucci Gaetano.
5. Di Matteo Carmine.
6. Panaro Gaspare.
7. Varcasia Vincenzo.
8. Sola Luigi.
9. Collazuol Alfredo.
10. Sallustio Cosimo.
11. Bolla Romeo.
12. Pietracaprina Tito.
13. Ingrao Carlo.
14. Aita Angelo.
15. Massaccesi Luigi.
16. Pighini Eugenio.
17. Luparia Giuseppe.
18. Cazzolli Giuseppe.
19. Torriani Maurizio.
20. Biscari Giovannino.
21. D'Amario Salvatore.
22. Quercia Antonino.
23. Incitti Giulio.
24. Preziosi Giacomo.
25. Gentili Francesco.
26. Bravi Ascanio.
27. Di Camillo Leonardo.
28. Piantanida Oreste.
29. Pozzi Guido.
30. Castori Dedalo.
31. Zandrino Giuseppe.
32. Scarso Marco.
33. Celico Antonio.

(1471)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.